



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 547 della seduta del 13 NOV. 2025.

Oggetto: Approvazione disegno di legge “Sistema regionale della formazione professionale”.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente		X
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale _____ Economia e Finanze
conferma la compatibilità _____ ente provvedimento
con nota n° _____

IL DIRIGENTE
(Dott. _____)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" e ss. mm. e ii;
- la Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria";
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005, recante "Regolamento interno del Consiglio regionale";
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- il D.M. 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";
- il Decreto 8 gennaio 2018 di Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" (21A00166) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);
- la Legge 15 marzo 2022, n. 7 "Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile";
- la Legge regionale del 28 giugno 2023, n. 25 "Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente" e, in particolare, il comma 2 dell'art. 15 rubricato "Funzioni dell'ARPAL Calabria" secondo cui: "L'ARPAL, in attuazione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), è l'ente titolato a erogare, sulla base di specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze";
- il Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 67 del 03/11/2025, con cui è stata nominata la nuova Giunta Regionale della Calabria e attribuiti i relativi incarichi.

PREMESSO CHE:

- a seguito delle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta e al conseguente scioglimento del Consiglio regionale ufficializzato in data 08 agosto 2025, si è proceduto il 05 e 06 ottobre 2025 a nuove elezioni, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;
- nelle more della proclamazione del nuovo Presidente, la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 468 del 25 settembre 2025 il disegno di legge "Sistema regionale della formazione professionale";
- l'adozione di detto provvedimento ha rivestito i caratteri di urgenza ed indifferibilità in considerazione della scadenza del 30 settembre fissata dalla Commissione Europea per l'adeguamento della normativa regionale al "Piano Nuove Competenze", al fine del conseguimento del target PNRR Missione 7 Riforma 5 (M7 -10 Adozioni leggi regionali);
- con D.P.G.R. n. 67 del 03/11/2025 è stata nominata la nuova Giunta Regionale della Calabria con l'attribuzione dei relativi incarichi.

CONSIDERATO CHE:

- l'approvazione del disegno legge in questione introduce un quadro normativo aggiornato della formazione professionale rispondente alle nuove richieste del mercato del lavoro e idoneo ad elevare la capacità dell'Amministrazione regionale, delle altre istituzioni e dei

partner coinvolti nella pianificazione delle attività formative, all'accesso ai finanziamenti previsti dal piano "Nuove Competenze";

- condividendone le finalità e contenuti, la nuova Giunta regionale nominata con D.P.G.R. n. 67/2025 intende confermare il disegno di legge approvato con la precedente D.G.R. n. 468/2025;
- ai sensi dell'art. 65 del Regolamento interno del Consiglio regionale "le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura";
- ai fini del raggiungimento del target PNRR Missione 7 Riforma 5 (M7 -10 Adozioni leggi regionali), è stato previsto che l'approvazione del disegno di legge da parte del neo Consiglio regionale debba intervenire entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre 2025.

DATO ATTO CHE il disegno di legge recante "Sistema regionale della formazione professionale", approvato con la D.G.R. n. 468/2025, è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio Legislativo. Miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione".

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il disegno di legge regionale recante "Sistema regionale della formazione professionale".

VISTI gli allegati: A) Disegno di legge regionale "Sistema regionale della formazione professionale", B) "Relazione illustrativa" e C) "Relazione tecnico-finanziaria", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente generale del Dipartimento attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta onere a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA del Dott. Giovanni Calabrese - Assessore alle Politiche per il Lavoro e alla Formazione professionale, a voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare il disegno di legge regionale "Sistema regionale della formazione professionale", di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione nonché i relativi allegati B) "Relazione illustrativa" e C) "Relazione tecnico-finanziaria", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria;
- di trasmettere il presente disegno di legge al Consiglio regionale;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. ... del.....

“Sistema regionale della formazione professionale”

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina il sistema regionale della formazione professionale in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, concorrendo a garantire la crescita dell'identità personale e sociale delle persone.
2. La Regione riconosce il ruolo della formazione professionale, quale servizio di interesse generale volto alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il primo inserimento, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei lavoratori in un quadro di apprendimento permanente.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione pone in essere azioni per:
 - a) potenziare il livello di apprendimento e incrementare la partecipazione dei giovani, delle donne, degli adulti non qualificati e delle persone in condizione di vulnerabilità economica ai percorsi formativi correlati, contrastando al contempo l'analfabetismo e l'abbandono scolastico;
 - b) garantire servizi di orientamento e informazione volti a facilitare la scelta dei percorsi di istruzione, formazione e sviluppo professionale;
 - c) rafforzare l'inclusione attiva dei soggetti a rischio di esclusione sociale e lavorativa;
 - d) assicurare l'inclusione attiva dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità prevedendo specifici percorsi di orientamento permanente e formazione professionale;
 - e) incentivare la cooperazione tra le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, anche in collaborazione con il sistema delle imprese, nonché progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali, mediante modalità innovative di comunicazione e integrazione.

TITOLO II

SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 2

Sistema regionale della formazione professionale

1. Il sistema regionale della formazione professionale è così articolato:
 - a) percorsi formativi per l'assolvimento del diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
 - b) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy);

- c) percorsi formativi per l'apprendistato;
 - d) altri percorsi di formazione superiore e di alta formazione;
 - e) percorsi di formazione continua e permanente;
 - f) percorsi di formazione per "soggetti svantaggiati";
 - g) percorsi di formazione per l'accesso a specifiche professioni e ad attività economiche e produttive in relazione alla formazione regolamentata da specifiche norme comunitarie, nazionali e regionali;
 - h) percorsi formativi relativi alle qualificazioni del Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze;
 - i) azioni di mobilità transnazionale;
 - j) tirocini estivi di orientamento.
2. La Regione, al fine di conciliare tempi di vita e di lavoro, promuove, altresì, modelli di apprendimento a distanza (FAD), attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme digitali.

Art. 3

Soggetti attuatori della formazione professionale

1. I percorsi di formazione professionale possono essere attuati solo dagli organismi, pubblici o privati, in possesso dell'accreditamento rilasciato dalla Regione Calabria.
2. Non sono soggetti all'accreditamento:
 - a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
 - b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
 - c) le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica;
 - d) le istituzioni scolastiche e le università, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti;
 - e) le istituzioni scolastiche e le università, per tutti i casi in cui non sia previsto l'accreditamento in base alla normativa nazionale;
 - f) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale;
 - g) gli istituti scolastici e i centri provinciali per l'educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze.
3. La Giunta regionale approva le Linee guida per l'accreditamento degli organismi di formazione e orientamento professionale.

Art. 4

Istruzione e Formazione Professionale

1. I percorsi di istruzione e formazione professionale sono finalizzati a garantire l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale e sono attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 53.

Art. 5

Formazione Tecnica Superiore e Alta Formazione

1. Nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione promuove, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, lett. p) e q) della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, un'offerta di formazione tecnica superiore di ITS Academy e IFTS ampia e diversificata, in grado di sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo e di contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale, rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone, in particolare dei giovani.
2. La Regione può concorrere alla definizione di un'offerta formativa terziaria, mediante intese, anche di livello nazionale, con gli atenei e il sistema della ricerca, in modo tale da rispondere al bisogno dinamico delle competenze del mondo del lavoro e del sistema economico produttivo regionale, ovvero mediante adesione alla filiera formativa tecnologica di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 2024, n. 121. A tal fine, la Regione nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili sostiene la progettazione e la realizzazione di percorsi rivolti sia a disoccupati sia ad occupati, che si concludono o mediante il conseguimento di titoli previsti dagli ordinamenti accademici o di competenze per attività di ricerca.

Art. 6

Formazione continua e permanente

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori, la mobilità professionale e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute, anche mediante la Rete regionale di cui all'art. 29 della l.r. n. 25/2023.
2. Le attività di formazione continua sono destinate:
 - a) ai lavoratori occupati;
 - b) ai dipendenti o agli inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa, compresi gli apprendisti;
 - c) ai lavoratori autonomi;
 - d) ai soci lavoratori di cooperative di lavoro;
 - e) ai coadiuvanti e ai titolari d'impresa.
3. Rientra nella formazione continua la formazione finalizzata all'inserimento diretto nell'organico aziendale sulla base di accordi sindacali.
4. Le attività di formazione permanente sono rivolte a tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione occupazionale e dal titolo di studio, e sono finalizzate:
 - a) all'aggiornamento e alla qualificazione professionale;
 - b) alla specializzazione professionale;
 - c) all'innalzamento del livello culturale e di promozione della cittadinanza attiva;
 - d) al rafforzamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
 - e) allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla creazione d'impresa;

- f) alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- g) alla transizione verde e digitale.

Art. 7

Formazione regolamentata

1. La formazione regolamentata comprende i corsi obbligatori per l'accesso a specifiche professioni o attività economiche, disciplinati da normative comunitarie, nazionali o regionali.
2. Per la realizzazione delle attività formative e il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente.

Art. 8

Attività formative non finanziate

1. Lo svolgimento di corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente competente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al ricorrere dei seguenti requisiti e condizioni:
 - a) svolgimento del corso da parte di un organismo accreditato;
 - b) conformità del corso con lo standard di percorso formativo approvato dalla Regione e pubblicato nel Repertorio regionale delle competenze;
 - c) congruità della quota di partecipazione richiesta agli allievi rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo o la quantificazione e la provenienza di finanziamenti diversi dalle rette degli allievi;
 - d) controllo dell'Ente competente sulle attività formative.

Art. 9

Mobilità transnazionale

1. La Regione sostiene, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, attività di mobilità transnazionale, costituite da tirocini transnazionali, corsi di formazione transnazionali, visite di studio, tirocini curriculari, esperienze di lavoro aventi l'obiettivo di:
 - a) migliorare la conoscenza delle lingue straniere e le competenze professionali degli individui, nonché le competenze interculturali;
 - b) sviluppare la condivisione delle opportunità di formazione e di lavoro e favorire il miglioramento di competenze settoriali.

Art. 10

Valorizzazione delle esperienze professionali e invecchiamento attivo

1. La Regione, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, valorizza le esperienze professionali e formative acquisite dalle persone nel corso della loro vita lavorativa e sostiene, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, l'invecchiamento attivo, consentendo ai lavoratori anziani di continuare a lavorare, anche mediante ricollocazione.

Art. 11

Formazione per “soggetti svantaggiati” e per persone con disabilità

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, interventi formativi mirati per i “soggetti svantaggiati” al fine di incrementare l'occupabilità e favorirne l'inclusione sociale, da attuare anche in maniera integrata con i servizi del lavoro e le politiche sociali.
2. La Regione, in conformità alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 32, promuove attività di orientamento, formazione, accompagnamento, tirocinio, riqualificazione e transizione al lavoro per le persone con disabilità, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.

Art. 12

Sistema regionale della certificazione delle competenze

1. Il Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze garantisce il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni professionali rilasciate a livello regionale e l'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.
2. Il sistema è attuato attraverso:
 - a) il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle competenze che declina gli standard professionali, formativi e di certificazione;
 - b) il Sistema Informativo di Accesso e Gestione integrato con il sistema informativo regionale del lavoro previsto dall'art. 11 della l.r. n. 25/2023.
3. La certificazione delle competenze può essere effettuata da:
 - a) ARPAL Calabria;
 - b) organismi formativi accreditati in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi previsti per l'erogazione del servizio;
 - c) soggetti accreditati per i servizi per il lavoro, in possesso dei requisiti aggiuntivi previsti per l'erogazione del servizio.
4. Le qualificazioni regionali afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 13/2013, nonché quelle relative ad attività o professioni regolamentate, hanno validità su tutto il territorio nazionale.
5. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, attraverso l'ARPAL Calabria, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:

- a) in esito ad apprendimento formale, attraverso la certificazione delle competenze;
 - b) in esito ad apprendimenti non formali e informali a seguito di un processo di individuazione e validazione, seguito dalla certificazione.
6. Il sistema formativo regionale è orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro (work-based learning), anche in percorsi formativi brevi (microcredenziali/microqualificazioni), con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.
7. Il sistema formativo regionale garantisce in esito a percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite secondo schemi (incluse microcredenziali/microqualificazioni) che evidenzino:
- a) le competenze specifiche acquisite;
 - b) la durata del percorso formativo;
 - c) il livello di qualificazione raggiunto;
 - d) l'eventuale riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.
8. La certificazione finale delle competenze viene rilasciata da specifiche commissioni che operano nel pieno rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione di tali commissioni è definita con apposito provvedimento del Dipartimento competente in materia di formazione professionale.

Art. 13

Orientamento permanente

1. La Regione, anche sulla base degli indirizzi ministeriali di cui alle linee guida sull'apprendimento permanente, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, favorisce azioni finalizzate a garantire il diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita per sostenere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali nelle attività formative e professionali, l'acquisizione di una mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale, una maggiore mobilità dei giovani e una più ampia inclusione delle persone svantaggiate.
2. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso le reti territoriali di cui all'art. 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e l'integrazione tra i sistemi, in raccordo con i centri per l'impiego.

Art. 14

Tirocini estivi di orientamento

1. Nell'offerta regionale, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, sono inseriti i tirocini estivi di orientamento, della durata massima di tre mesi, da svolgersi durante la sospensione estiva delle attività didattiche con finalità orientative e di addestramento pratico.

2. I tirocini estivi sono rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un corso di laurea o post laurea, o a un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, in coerenza e in continuità con i percorsi di studio e formativi frequentati.
3. Il Dipartimento competente in materia di formazione stabilisce le modalità e i limiti di attivazione dei tirocini estivi di orientamento.
4. Gli esiti delle attività dei tirocini estivi di orientamento sono oggetto di monitoraggio.

TITOLO III

GOVERNANCE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO

Art. 15

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, programmazione, pianificazione, monitoraggio, valutazione dei servizi e degli interventi di orientamento permanente e formazione professionale.

Art. 16

Funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria

1. La Città metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito territoriale metropolitano di propria competenza, esercita le seguenti funzioni in materia di formazione professionale:
 - a) attuazione di interventi del Piano triennale di cui all'art. 17;
 - b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
 - c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
 - d) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
 - e) controlli e vigilanza sulle attività formative.

Art. 17

Piano triennale delle politiche per la formazione professionale e l'orientamento permanente

1. La programmazione della formazione professionale e dell'orientamento permanente regionale è orientata:

- a) all'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch). Le risultanze delle analisi costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch) e coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze;
 - b) a valorizzare gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull'andamento del mercato del lavoro regionale e ad introdurre specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
 - c) all'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro (labour market intelligence), anche attraverso l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali previsti derivanti dall'attività formativa;
 - d) a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica, prevedendo negli avvisi e bandi anche i risultati occupazionali stimati;
 - e) promuovere l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi volti ad incoraggiare un maggiore coinvolgimento del settore privato in attività progettuali e formative che prevedano la partecipazione di soggetti privati.
2. La Giunta regionale, sentite le parti sociali, approva, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili individuate all'interno del PAR, entro il 30 novembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, il Piano strategico triennale per la formazione professionale e l'orientamento permanente, in coerenza con quanto stabilito all'art. 3 della l.r. n. 25/2023 e sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui agli artt. 10 e 11 della l.r. n. 25/2023.
3. Il Piano di cui al comma 2 definisce:
- a) gli obiettivi da perseguire e le modalità di monitoraggio e valutazione;
 - b) le strategie di intervento, in linea con i fondi europei e la programmazione regionale, adattandole ai diversi territori e settori economici, sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro e privilegiando quelle in cui si verifica il maggiore disallineamento di competenze;
 - c) le risorse disponibili di origine europea e statale e i principi di collegamento con le politiche di competitività e coesione sociale;
 - d) le linee di intervento, in raccordo con le politiche dell'istruzione, le politiche giovanili, le politiche per la competitività, la ricerca e l'innovazione, la strategia per lo sviluppo delle competenze.

Art. 18

Controlli sulle attività formative

1. La Regione e la Città Metropolitana di Reggio Calabria nell'ambito territoriale metropolitano di propria competenza effettuano i controlli, anche a campione e in loco, sulle attività formative erogate dagli organismi formativi, verificando:

- a) la conformità dei percorsi agli standard formativi;
 - b) la conformità delle attività formative alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
 - c) la corretta gestione delle risorse finanziarie.
2. Le modalità di controllo e le sanzioni conseguenti alle irregolarità riscontrate nell'erogazione delle attività formative sono disciplinate dalla Regione, sentita la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nelle Linee Guida Regionali per l'Accreditamento.

Art. 19

Monitoraggio e valutazione

1. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza delle politiche nel campo dell'orientamento e della formazione professionale, la Regione adotta:
- a) un sistema di valutazione ex ante finalizzato a stimare, in fase pre-implementativa, la pertinenza e l'efficacia dell'offerta formativa verificando la rispondenza ai fabbisogni del mercato del lavoro e alle esigenze dell'utenza;
 - b) un sistema di monitoraggio costante dei processi e di valutazione ex post dei risultati, esteso anche alla formazione continua, inclusa la formazione gestita dai Fondi paritetici interprofessionali.
2. I principali indicatori per il monitoraggio sono:
- a) Indicatori di impatto sull'occupazione;
 - b) Indicatori di sviluppo economico locale;
 - c) Indicatori di efficienza dei servizi per valutare la performance operativa dei percorsi e dei servizi di orientamento e formazione;
 - d) Indicatori di soddisfazione degli utenti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Modalità attuative

1. Entro 180 giorni sono adottati o adeguati i provvedimenti di attuazione alla presente legge.

Art. 21

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale.

Art. 22

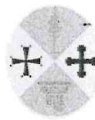
Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria";
 - b) gli articoli 23 e 30 della Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 "Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente";
 - c) gli articoli 134, 135, 136, 137, 138 commi 8 e 9, 141 della Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali".

Art. 23

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.



allegato alla deliberazione
n. 547 del 13 NOV. 2025

REGIONE CALABRIA
Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

Allegato B) DGR n.

Proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale recante “Sistema regionale della formazione professionale”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge definisce il quadro normativo organico del sistema regionale della formazione professionale, in armonia con le più recenti disposizioni europee, nazionali e regionali, sostituendo la disciplina dettata con la legge regionale n. 18/85 ormai risalente e non più rispondente alle attuali dinamiche del mercato del lavoro e alle nuove sfide imposte dalla transizione digitale ed ecologica.

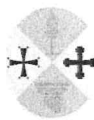
Il profondo mutamento del contesto economico e sociale che ha interessato l'Italia negli ultimi anni, ed in particolar modo la Calabria, nonché le conseguenti riforme legislative, rendono infatti necessario un aggiornamento dell'impianto normativo in materia di formazione professionale, che oggi risulta frammentario e superato, attraverso l'adozione di un testo unico coordinato con le politiche regionali in materia di lavoro oggetto di recente riforma ad opera della legge n. 25/23, in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane.

La proposta di legge riconosce il ruolo della formazione professionale, quale servizio di interesse generale volto alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il primo inserimento, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei lavoratori in un quadro di apprendimento permanente, concorrendo a garantire la crescita culturale e sociale delle persone.

In particolare, l'intervento legislativo è finalizzato a:

- promuovere l'integrazione tra istruzione, formazione professionale e mondo del lavoro;
- sostenere lo sviluppo di competenze digitali e "verdi" essenziali per la competitività;
- promuovere l'apprendimento permanente e la riqualificazione dei lavoratori per affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro;
- rispondere efficacemente ai fabbisogni specifici dei diversi settori produttivi e territori;
- garantire un'offerta formativa di alta qualità e facilmente accessibile a tutti i cittadini, inclusi i gruppi più vulnerabili;
- sostenere l'innovazione e la digitalizzazione nei processi formativi;
- garantire la trasparenza e la spendibilità delle certificazioni delle competenze a livello europeo;
- promuovere l'inclusione sociale e la parità di opportunità nell'accesso alla formazione.

Il sistema regionale viene pertanto articolato in una pluralità di percorsi formativi, rispondenti alle



REGIONE CALABRIA

Assessorato Politiche per il lavoro e formazione professionale

attuali dinamiche e istanze del mercato del lavoro, finalizzati a potenziare il livello di apprendimento e incrementare la partecipazione delle persone, in particolare dei giovani, delle donne, degli adulti non qualificati e delle persone in condizione di vulnerabilità economica, per garantire l'inclusione attiva dei soggetti a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

L'intervento legislativo disciplina i soggetti attuatori e le varie tipologie della formazione, definisce il Sistema regionale della certificazione delle competenze che garantisce il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni professionali rilasciate a livello regionale e l'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento, attraverso il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle competenze ed il Sistema Informativo di Accesso e Gestione integrato con il sistema informativo regionale del lavoro previsto dall'art. 11 della l.r. n. 25/2023.

Il testo normativo definisce altresì la Governance e gli strumenti di programmazione, istituendo il Piano triennale delle politiche per la formazione professionale e l'orientamento permanente che individua gli obiettivi da perseguire e le modalità di monitoraggio e valutazione, le strategie e linee di intervento nonché le risorse disponibili.

Inoltre, occorre considerare che la Riforma 5 della Missione 7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha visto lo scorso marzo l'adozione del Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNCT), che ha l'obiettivo di dotare il Paese di un efficace e stabile meccanismo di contrasto al disallineamento delle competenze rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro (skills mismatch), con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali quello green, introducendo meccanismi che colleghino la programmazione dei percorsi formativi con le esigenze del mercato del lavoro e valorizzino le esperienze "work based learning" e le competenze acquisite, anche mediante microcredential, nonché rafforzino la collaborazione tra settore pubblico e privato attraverso "patti per le competenze".

Coerentemente con quanto previsto dalla Riforma, le linee programmatiche delineate dal Piano Nuove Competenze-Transizioni sono realizzate attraverso l'introduzione di apposite disposizioni regionali di recepimento delle indicazioni e delle priorità stabilite dalla Commissione Europea, da adottare entro il termine del 30 settembre 2025, cui è subordinato l'accesso ai finanziamenti previsti dal medesimo Piano.

L'approvazione della presente proposta rappresenta, pertanto, anche un atto indifferibile ed urgente al fine di contribuire, a livello regionale, al conseguimento del target PNRR Missione 7 Riforma 5 (M7 -10 Adozioni leggi regionali).

Allegato alla deliberazione n. -----

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo del disegno di legge: Sistema regionale della formazione professionale

1. Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali. Essa illustra gli effetti economico-finanziari derivanti dall'attuazione della proposta di legge recante "Sistema regionale della formazione professionale" e ne definisce i criteri di quantificazione, nonché le modalità di copertura degli oneri.

La materia della formazione professionale risultava già disciplinata da precedenti disposizioni regionali, tuttavia, la presente proposta di legge introduce una disciplina organica e aggiornata del sistema regionale della formazione professionale, al fine di coordinare in modo più efficace le politiche e gli strumenti esistenti, assicurando coerenza con la normativa statale e comunitaria vigente.

La proposta di legge, nel definire in modo sistematico - attraverso disposizioni ordinamentali - l'assetto della governance, la programmazione e gli ambiti di intervento della formazione professionale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale. Le attività programmatiche previste nelle diverse disposizioni saranno, infatti, realizzate utilizzando le risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali già disponibili, nonché nei limiti delle risorse compatibili e disponibili, relative ai Fondi Statali e alla Programmazione nazionale e comunitaria (Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021-2027, PNRR, Fondi Nazionali e Fondi statali per le politiche attive del lavoro).

2. Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria

Come sopra evidenziato, gli articoli di seguito descritti, aventi potenziale impatto finanziario, saranno attuati nei limiti delle risorse individuate nel PAR – Piano strategico triennale per la formazione professionale e l'orientamento permanente – e finanziati attraverso i Fondi SIE (FSE+ e FESR), le risorse del PNRR e i trasferimenti ministeriali destinati alle medesime finalità.

La programmazione regionale a valere sul PR Calabria FSE+ 2021-2027 e quella a valere sul PNRR – Programma GOL risultano tra loro complementari, al fine di assicurare la massima efficacia e integrazione delle politiche attive.

In particolare, una parte significativa degli interventi è stata programmata a valere sulle risorse del Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021-2027, con riferimento alle seguenti priorità:

- Priorità 4OCC – "Una Calabria con più opportunità"
- Priorità 4GIOV – "Una Calabria più inclusiva per i giovani"
- Priorità 4ISTR – "Una Calabria con più istruzione"

La programmazione degli interventi è stata definita nel Piano per l'Occupazione 2023/2027, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 304/2025, che prevede per le finalità della legge uno stanziamento di circa 65 milioni di euro destinati al sostegno della formazione continua e permanente, alla mobilità transnazionale, alla formazione dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità, ai tirocini, al sistema di certificazione delle competenze e alla realizzazione dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze.

Si riportano di seguito i principali interventi programmati a valere sulle risorse del PR Calabria 2021/2027:

- Academy di filiera + Fabbisogno delle nuove competenze - dotazione € 9.000.000,00 - azione 4.aa.1, 4.b.2,

4.d.1;

- Avviso Formazione continua - Dotazione € 5.000.000,00 - azione 4.d.1;
- Avviso Formazione permanente - Dotazione € 4.000.000,00 – azione 4.d.2;
- Avviso Tirocini europei - Dotazione € 9.000.000,00 - azione 4.aa.2 e 4.b.2;
- Formazione con rilascio di qualifica professionale - Dotazione € 6.000.000,00 - azione 4.aa.2;
- Formazione con rilascio di qualifica professionale nel settore dell'artigianato - Dotazione € 4.500.000,00 per - 4.d.1 e 4.aa.2;
- Tirocini under 35 - Dotazione € 7.000.000,00 – Azione 4.aa.2;
- Formazione con rilascio di qualifica professionale nel settore edile - Dotazione € 2.200.000,00 – azione 4.a.1;
- Implementazione del sistema certificazione delle competenze della Regione Calabria - Dotazione € 3.000.000,00 – azione 4.b.3
- Operazione di Importanza strategica - Rafforzamento dei servizi specialistici dei Servizi per il lavoro - Dotazione € 15.000.000,00 – azione 4.b.1.

Parallelamente, il Piano d'Azione Competenze – Istruzione – Formazione 2023/2027, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 161/2024, assegna circa 43 milioni di euro al potenziamento degli ITS, della formazione professionale e dell'alta formazione.

A valere sulle risorse del PNRR - Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 1 – Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione, con Deliberazione di Giunta regionale n. 433/2025, è stata approvata la rimodulazione del Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), originariamente approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 169/2022. Il piano finanziario aggiornato nei target da raggiungere prevede circa 77 milioni di euro per l'annualità 2024 e circa 44 milioni di euro per l'annualità 2025. Le risorse sono destinate a:

- Misure integrate di orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro e incrocio domanda/offerta;
- Percorsi formativi Upskilling e Reskilling;
- Tirocini d'Inclusione Sociale;
- Tirocini extra curriculari;
- Percorsi formativi per la creazione di impresa.

Si riportano di seguito gli articoli della proposta di legge con potenziale impatto finanziario, da realizzare entro i limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili e della programmazione statale

- Art. 5 (Formazione tecnica superiore e alta formazione). Richiede sostegno a ITS Academy, IFTS e collaborazioni con università e centri di ricerca.
- Art. 6 (Formazione continua e permanente). Prevede la realizzazione di attività formative per occupati, disoccupati, autonomi.
- Art. 9 (Mobilità transnazionale). Prevede la promozione e il sostegno dei tirocini e/o corsi transnazionali.
- Art. 10 (Valorizzazione delle esperienze professionali e invecchiamento attivo). Prevede il sostegno all'invecchiamento attivo.
- Art. 11 (Formazione per soggetti svantaggiati e disabili). Prevede la realizzazione di interventi formativi mirati.
- Art. 12 (Sistema regionale di certificazione delle competenze). Prevede l'istituzione del sistema di certificazione delle competenze, implementazione del repertorio regionale e del sistema informativo integrato.

- Art. 13 (Orientamento permanente). Prevede azioni di formazione permanente lungo tutto l'arco della vita.
- Art. 14 (Tirocini estivi di orientamento). Prevede la realizzazione e promozione di tirocini estivi di orientamento
- Art. 17 (Piano triennale delle politiche per la formazione professionale e l'orientamento permanente). Prevede la realizzazione dell'analisi fabbisogni formativi e delle competenze, di attività di programmazione, valutazione e monitoraggio.

Si riportano di seguito gli articoli della proposta di legge che non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, da attuare utilizzando le risorse umane, tecnologiche e strumentali già disponibili.

Art. 1 (oggetto e finalità), Art. 2 (sistema regionale della formazione professionale), Art. 3 (soggetti attuatori della formazione professionale), Art. 4 (Istruzione e Formazione Professionale), Art. 7 (formazione regolamentata), Art. 8 (Attività formative non finanziate), Art. 15 (funzioni della regione), Art. 16 (Funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria), Art. 18 (Controlli sulle attività formative), Art. 19 (Monitoraggio e valutazione), Art. 20 (Modalità attuative), Art. 21 (copertura finanziaria), Art. 22 (abrogazioni), Art. 23 (entrata in vigore).

Tabella 1 – Analisi degli articoli con potenziale impatto finanziario

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale"

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (C/I)	Carattere temporale (A/P)	Importo previsto
Art. 1	Nessun onere - Disposizione di carattere ordinamentale. L'articolo in esame definisce finalità, principi e ambiti di intervento della Regione in materia di formazione professionale, non introduce né autorizza nuova spesa. Le disposizioni sono meramente programmatiche e di indirizzo.			
Art. 2	Nessun onere - Disposizione di carattere ordinamentale. Le disposizioni contenute nell'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo in esame si limita a definire e classificare l'articolazione del sistema regionale della formazione professionale,			

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (C/I)	Carattere temporale (A/P)	Importo previsto
	nonché a promuovere l'utilizzo di modelli di apprendimento a distanza attraverso l'uso di piattaforme elettroniche già in possesso dell'Amministrazione.			
Art. 3	Nessun onere - Disposizione di carattere ordinamentale. L'articolo in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La disposizione disciplina le condizioni organizzative per l'erogazione dei percorsi di formazione professionale, individuando gli organismi ammessi all'attuazione delle attività formative e definendo i casi di esclusione dall'accreditamento.			
Art. 4	Nessun onere - Disposizione di carattere ordinamentale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, poiché richiama la finalità e il quadro normativo entro cui sono attuati i percorsi di istruzione e formazione professionale.			
Art. 5	Le disposizioni contenute nell'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La disposizione ha natura programmatica e di indirizzo e definisce obiettivi, ambiti di intervento e modalità di promozione dell'offerta formativa ITS Academy, IFTS e offerta formativa terziaria, in coerenza con la normativa statale e regionale vigente.			

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (C/I)	Carattere temporale (A/P)	Importo previsto
	Il sostegno alla progettazione e realizzazione dei percorsi avviene attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, incluse quelle derivanti dalle risorse nazionali e comunitarie destinate al settore.			
Art. 6	La disposizione ha natura programmatica e individua finalità, destinatari e ambiti delle attività di formazione continua e permanente. Il sostegno alle attività previste avviene nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.			
Art. 7	Nessun onere - Disposizione di carattere ordinamentale. La disposizione si limita a definire la disciplina della formazione regolamentata, individuando i corsi soggetti ad obbligo normativo e prevedendo l'autorizzazione dell'Ente competente per la validità legale delle attestazioni.			
Art. 8	Nessun onere - Disposizione di carattere ordinamentale ove si consideri che la disposizione si limita a stabilire le condizioni per l'autorizzazione dei corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione, senza introdurre spese aggiuntive per l'amministrazione regionale.			
Art. 9	La disposizione ha natura programmatica e definisce finalità e modalità di promozione delle attività di mobilità transnazionale. Il sostegno alla realizzazione delle			

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (C/I)	Carattere temporale (A/P)	Importo previsto
	attività avviene nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.			
Art. 10	La disposizione ha natura programmatica e definisce obiettivi di valorizzazione delle esperienze professionali e formative e di sostegno all'invecchiamento attivo. La programmazione degli interventi di promozione avviene nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.			-
Art. 11	L'articolo ha natura programmatica e di indirizzo, finalizzata a promuovere inclusione sociale e occupabilità dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità, utilizzando risorse finanziarie già disponibili e capacità organizzative già presenti nella struttura regionale. La programmazione degli interventi di promozione avviene nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.			-
Art. 12	La disposizione presente nell'articolo ha natura programmatica e organizzativa, finalizzata a garantire il riconoscimento nazionale delle qualificazioni regionali e la trasparenza delle competenze acquisite, utilizzando, per l'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento risorse finanziarie, infrastrutturali e umane già disponibili, e nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.			

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (C/I)	Carattere temporale (A/P)	Importo previsto
Art. 13	La disposizione ha natura programmatica e di indirizzo, finalizzata a garantire il diritto all'orientamento permanente, promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo delle competenze dei giovani e delle persone svantaggiate, senza generare nuovi oneri per la Regione. La programmazione degli interventi di orientamento permanente avviene nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.			
Art. 14	La norma ha natura programmatica e organizzativa, finalizzata a favorire l'orientamento e l'addestramento pratico dei giovani in continuità con i percorsi di studio, senza generare oneri aggiuntivi per la Regione. La programmazione dei tirocini estivi di orientamento avviene nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.			
Art. 15	La disposizione ha natura programmatica e organizzativa e definisce compiti di indirizzo, coordinamento, programmazione e monitoraggio dei servizi di orientamento e formazione professionale, utilizzando risorse umane e strumenti già disponibili presso la Regione, senza comportare nuovi o maggiori oneri.			
Art. 16	La disposizione ha natura organizzativa e definisce le funzioni di competenza in materia di formazione professionale attribuite alla Città metropolitana.			

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (C/I)	Carattere temporale (A/P)	Importo previsto
	La presente disposizione non genera oneri a carico del bilancio della Città metropolitana in quanto le funzioni di cui trattasi sono già assegnate e svolte da tale Enti ai sensi della legge regionale n. 29 giugno 2026 n.14.			
Art. 17	La disposizione ha natura programmatica e di indirizzo: definisce obiettivi, strategie e linee di intervento per la formazione e l'orientamento permanente. La redazione del Programma Annuale Regionale (PAR) per la formazione professionale e l'orientamento permanente è effettuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali della Regione Calabria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Gli interventi del Programma Annuale Regionale (PAR) sono programmati a valere sulle risorse nazionali e comunitarie destinate alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale, nell'ambito della programmazione unitaria regionale. Si evidenzia, in particolare, che la programmazione degli interventi trova riferimento: - nel Piano per l'Occupazione 2023–2027, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 304/2025, che prevede uno stanziamento di circa 65 milioni di euro per la formazione continua e permanente, la mobilità transnazionale, la formazione dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità, i tirocini, il sistema di certificazione delle competenze e l'analisi dei			

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (C/I)	Carattere temporale (A/P)	Importo previsto
	fabbisogni formativi; - nel Piano d’Azione Competenze – Istruzione – Formazione 2023 – 2027, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 161/2024, che destina circa 43 milioni di euro al potenziamento degli ITS, della formazione professionale e dell’alta formazione; - nel Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), approvato da ultimo con Deliberazione di Giunta regionale n. 433/2025. Il piano finanziario aggiornato prevede circa 77 milioni di euro per l’annualità 2024 e circa 44 milioni di euro per l’annualità 2025.			
Art. 18	La disposizione ha natura organizzativa e di indirizzo: definisce compiti di controllo e vigilanza sulle attività formative, utilizzando risorse umane e strumenti già disponibili presso l’amministrazione Regionale.			
Art. 19	La disposizione ha natura programmatica e organizzativa: definisce sistemi di valutazione ex ante ed ex post dei percorsi formativi, utilizzando risorse umane, strumenti e dati già disponibili, senza comportare nuovi o maggiori oneri.			
Art. 20	Nessun onere. L’articolo definisce le modalità attuative.			

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (C/I)	Carattere temporale (A/P)	Importo previsto
Art. 21	Norma finanziaria			
Art. 22	Nessun onere. La disposizione abroga leggi e articoli precedenti superati, utilizzando risorse amministrative già disponibili, senza comportare nuovi o maggiori oneri.			
Art. 23	L'articolo definisce l'entrata in vigore della legge.			

3. Copertura finanziaria

Le attività previste verranno attuate e trovano copertura nei limiti delle risorse compatibili e disponibili afferenti al Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, al PNRR e ai fondi nazionali per le politiche attive del lavoro che saranno individuate nel Piano Triennale delle Politiche per la formazione professionale e l'orientamento permanente di cui all' art. 17 della presente legge.

4. Conclusioni

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico delle risorse regionali, in quanto le attività previste vengono realizzate nei limiti delle risorse compatibili e disponibili relative ai fondi statali e alla Programmazione nazionale e comunitaria (Programma Regione Calabria FESR FSE+ 2021–2027, al PNRR, ai fondi nazionali per le politiche attive del lavoro).

Essa costituisce un atto di riordino e razionalizzazione normativa che permetterà alla Regione Calabria di garantire un sistema di formazione professionale più efficiente, inclusivo e coerente con i fabbisogni del mercato del lavoro.